

14. La retribuzione dei sindaci deve consistere in un compenso *annuale fisso*: se il suo ammontare non è indicato dall'atto costitutivo o dallo statuto, secondo l'art. 10 del D. L. 24 luglio 1936 deve determinarlo l'assemblea prima della nomina ed, in mancanza di questa determinazione preventiva, il Tribunale. Ma, poichè lo scopo di questa norma è di impedire che i sindaci subordinino la loro condotta alla speranza di una maggiore retribuzione, quel « prima della loro nomina » non dev'esser preso rigorosamente alla lettera: basterà dunque che nella stessa assemblea si fissi il compenso e si nominino i sindaci.

ALFREDO DE GREGORIO.

---